



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 10, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato "codice", ai sensi del quale il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa, è il massimo organo gerarchico e disciplinare;
- VISTO l'articolo 88, comma 1, del codice che prevede che le Forze armate partecipano a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
- VISTO l'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice, che tra le competenze particolari della Marina militare, individua anche le funzioni di salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria;
- CONSIDERATO che, sotto la vigenza dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono stati impiegati Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina (anche con l'apporto delle altre Forze armate) nell'ambito dell'attività internazionale di contrasto alla pirateria, a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria;
- RITENUTA l'opportunità di attribuire idoneo riconoscimento al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, impiegato in operazioni di antipirateria per la salvaguardia della libertà di navigazione che non siano svolte nei mari prospicienti la penisola italiana;

DECRETA

Art. 1

Istituzione della medaglia commemorativa per le operazioni antipirateria

1. È istituita la medaglia commemorativa, con nastrino e diploma, per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, impiegato in operazioni di antipirateria per la salvaguardia della libertà di navigazione, non svolte nei mari prospicienti la penisola italiana, imbarcato su unità navali nazionali ed estere ovvero assegnato presso sedi di "Comando e Controllo" o supporto logistico dell'operazione, dislocate al di fuori del territorio nazionale, nell'area geografica in cui si svolge l'operazione stessa.
2. La medaglia e il nastro hanno le caratteristiche raffigurate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La medaglia è attribuita dalla Direzione Generale per il personale militare con decreto dirigenziale al personale che ha effettivamente preso parte alle operazioni per un periodo non inferiore a 30 giorni complessivi.

4. Si prescinde dal limite temporale di cui al comma 3 nei confronti di coloro che, nel periodo di dislocazione in zona di operazioni, per causa di servizio hanno riportato ferite o mutilazioni o contratto malattie che ne hanno determinato il ritiro.
5. I costi derivanti dall'acquisto delle insegne sono a carico dei beneficiari, ad eccezione delle insegne per i soggetti di cui al comma 4.
6. Il diploma attestante il conferimento del riconoscimento e le relative insegne per il personale di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate d'autorità dalla Direzione Generale per il personale militare, su proposta dell'Alto Comando da cui dipende il **personale** interessato, previa convalida dello Stato maggiore o del Comando Generale che ne ha disposto l'impiego.
7. Al conferimento di cui al comma 3, si procede su domanda degli interessati per il personale imbarcato sulle unità navali nazionali ed estere ovvero assegnato presso sedi di "Comando e **Controllo**" o **supporto** logistico dell'operazione dislocate nell'area **geografica** in cui si svolgono le operazioni di antipirateria, che ha già concluso l'attività alla data di pubblicazione del presente decreto.
8. Il personale cui è attribuito il riconoscimento è autorizzato a fregiarsi delle relative insegne secondo le modalità precisate dal regolamento sulle **uniformi**.
9. Il riconoscimento è concesso una sola volta per l'impiego nella stessa area geografica e nello stesso momento storico, anche in caso di partecipazione a più operazioni.
10. Coloro che hanno ottenuto più volte il riconoscimento, portano:
- una sola insegna, completa di tante fascette di bronzo quante sono le decorazioni ottenute;
 - un solo nastrino, completato rispettivamente da una o due stellette di bronzo o una stelletta d'argento se le decorazioni ottenute sono rispettivamente due, tre o più di tre.

Art. 2

Determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa

1. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sono definite le forze e l'area geografica in cui si svolgono le operazioni di antipirateria che danno luogo alla concessione della decorazione, nonché le scritte da apporre sulla fascetta di bronzo e sul diploma.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 23 agosto 1988 è abrogato. Le decorazioni concesse in base al citato decreto conservano la loro validità e vanno indossate secondo le modalità indicate dall'articolo 1, comma 8.
2. Per le concessioni in corso alla data di adozione del presente decreto si applicano le disposizioni **precedentemente** in vigore.

Roma, - **6 FEB. 2017**

IL MINISTRO
Federico Pastorelli

Luc

ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 2)

Medaglia: in metallo argentato con attacco a nastro, del peso di grammi 35 circa, di millimetri 40 di diametro, contornata da maglie di catena.

Sulla fronte è rappresentato, in rilievo, il planisfero con, all'interno, un'ancora e un gherlino.

Sul retro sono rappresentati, in rilievo e in posizione centrale, in alto, il simbolo centrale nella bandiera della Marina militare raffigurante le quattro Repubbliche marinare, in basso, una stella a cinque punte.

Al centro è riportata la scritta: *PER LA LIBERTÁ DI NAVIGAZIONE*.

La medaglia è appesa ad un nastro di seta azzurro scuro di 37x50 millimetri, con tre bande di quattro millimetri, disposte in sequenza: verde, bianca e rossa.

NASTRINO: riporta in identica sequenza gli stessi colori del nastro della medaglia.

FASCETTA: metallica indicante il nome dell'area geografica.

DIPLOMA: riporta i dati anagrafici dell'insignito e la zona dove si è svolta, in modo prevalente, la missione.



Avanti



Retro